

**COMUNE DI SAN
Provin**



**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
DISCIPLINA NEI CIMITERI DEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI AL NATISSONE PER LA
CONCESSIONE DI AREE IN BASE AI
PIANI REGOLATORI CIMITERIALI**

TITOLO PRIMO

Cimiteri comunali e destinazione d'uso dei suoli

ART. 1 - Elenco dei Cimiteri comunali

I cimiteri che il presente regolamento intende disciplinare sono quelli di esclusiva appartenenza al demanio del Comune, esistenti nel Capoluogo e nelle frazioni di Dolegnano, Villanova dello Judrio e Medeuzza.

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri sopracitati ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n.ro 1265 nonché del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e s.m.i..

Salvo particolare ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustificano la deroga, i predetti cimiteri debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente nella rispettiva frazione geografica.

ART. 2 - Ammissione nel Cimitero

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la propria residenza,
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso,
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

i resti mortali delle persone sopraelencate.

L'Amministrazione Comunale su motivata richiesta da parte dei parenti del defunto potrà, in casi del tutto eccezionali, ricevere nei Cimiteri comunali i resti mortali di persone non elencate nei precedenti commi.

ART. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale

Il suolo dei cimiteri comunali avrà la destinazione d'uso prevista nell'apposito piano regolatore cimiteriale.

In ogni cimitero si devono individuare zone da destinare a :

- a) campi per le inumazioni comuni, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934 e degli artt. 49 - 68 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,
- b) campi per la costruzione di sepolture private a inumazione e/o tumulazione :
 - b1) sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali Norme e condizioni stabilite dai successivi articoli,
 - b2.1) i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà ,
 - b2.2) nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni,
- c) un'area riservata alla costruzione di manufatti per tumulazioni individuali (loculi colombari), cellette-ossario e per nicchie-cinerarie, quant'altro previsto nel successivo art.4,
- d) area, eventuale, per il seppellimento dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,
- e) ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- f) un'area per gli altri insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero stesso (di cui al seguente art. 4).
- g) un area per il ricevimento dei resti mortali i cui all'art. 2 - lettera e) del presente Regolamento.
- h) un'area destinata a campo di sepoltura per salme di religione diversa da quella cattolica così come regolato dall'art. 100 del D.P.R. del 10.09.1990, n. 285.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste risulta dalle planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 4 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

Per ottemperare ai fini di cui alla lettera f) del precedente articolo, il suolo di ogni cimitero comunale, dovrebbe, inoltre, contenere:

- a) la camera mortuaria,
- b) il locale per l'osservazione delle salme,
- c) la sala per l'autopsia,
- d) l'ossario comune,
- e) il cinerario comune,
- f) il muro di cinta.

Il locale per l'osservazione delle salme e la sala autoptica sono presenti nei cimiteri del Capoluogo e di Dolegnano, detti locali sono destinati a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le persone:

- a) morte in abitazioni inadatte, o nelle quali sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo prescritto di osservazione,
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico,
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento,
- d) da sottoporsi ad autopsia.

Separato locale dovrà essere destinato all'osservazione delle salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali.

TITOLO SECONDO **Concessioni Cimiteriali**

ART. 5 - Durata delle concessioni

Nei cimiteri del Comune sono escluse le concessioni di suolo a perpetuità, esse saranno soltanto a tempo determinato la cui durata verrà fissata con apposita delibera di Giunta comunale.

ART. 6 - Campo per inumazione ("campo comune")

Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme col sistema ad inumazione, che dovrà essere eseguita a norma del Capo XIV delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (art. 68 - 75) ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Il turno di rotazione nelle fosse dei campi comuni è fissato nel periodo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990.

Allo scadere di tale periodo si potrà dare corso alle esumazioni ordinarie, sicché le ossa dovranno essere recuperate e raccolte nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette avute in concessione o collocate in sepoltura privata, in questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

In nessun caso e per nessun motivo, nei campi comuni di inumazione, sarà concessa la sovrapposizione di salme.

ART. 7 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni

Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da una croce costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni è permesso il collocamento di croci, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il

rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978.

Le dimensioni della lastra tombale orizzontale non dovranno eccedere il perimetro della rispettiva fossa e cioè:

lastra orizzontale adulti (IC) : cm. 80x180;

lastra orizzontale fanciulli (IB) : cm. 60x120.

La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli n.ri 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 8 - Sepolture private - Inumazioni

Nella zona destinata, nel Piano Regolatore Cimiteriale, a sepolture private riservate, potrà essere data in concessione, previo pagamento della tassa relativa, l'area per la realizzazione di :

- a) Inumazioni singole riservate;
- b) Inumazioni doppie riservate.

Alla scadenza della concessione delle sepolture, gli interessati potranno chiedere il rinnovo e ciò perché consti sempre l'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la tomba cadrà nella libera disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del competente responsabile di area.

Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la conferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Lo spessore della lastra orizzontale, realizzata in pietra naturale o marmo, potrà variare da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 15, in modo da raggiungere in totale un'altezza massima fuori terra di cm. 18; la dimensione massima della lastra sarà di :

inumazione singola (IS) : cm. 80 x 180 - in tutti i Cimiteri ad eccezione del Cimitero di Medeuzza ove la dimensione è cm. 80 x 220;

inumazione doppia (ID) : cm. 220 x 220 presenti nel solo Cimitero del Capoluogo.-

Sulla lastra orizzontale, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.

E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo.

Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.

E' vietata l'apposizione di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50.

E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi; la lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.

Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date epigrafi, con i caratteri stabiliti dall'art.15 nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.

Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di spessore superiori ai 100 cm.

ART. 9 - Sepolture private - Tumulazioni

Nella zona destinata, nel Piano Regolatore Cimiteriale, a sepolture private riservate, potrà essere dato in concessione, previo pagamento della tassa relativa, l'area per la costruzione di :

- a) tombe riservate con sepoltura a tumulazione singola (TS);
- b) tombe riservate con sepoltura a tumulazione binata (TD);
- c) tombe di famiglia interrate, a più posti fino al massimo di 8, con sepoltura a tumulazione (tombe di famiglia a raso - TFRc);
- d) tombe di famiglia monumentali a edicola (TFEc).

Alla scadenza della concessione delle sepolture, gli interessati potranno chiedere il rinnovo e ciò perché consti sempre l'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento.

Per quanto riguarda le esistenti tombe di famiglia a edicola (TFE - TFEc), alla scadenza della concessione, gli interessati potranno chiedere il rinnovo e ciò perché consti sempre l'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la tomba o la edicola cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del competente responsabile di area. Nel caso di domanda e di constata avvenuta regolare successione, la conferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

La concessione delle aree, nicchie e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Le nicchie prefabbricate per le tumulazioni (TS e TD) ed i loculi-colombari verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale a proprie spese e saranno ceduti in concessione ai privati dietro corresponsione di un canone che verrà stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 10 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione

Per le nuove costruzioni è prescritto che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza ml. 2.25, di larghezza m. 0.75 e di altezza m. 0.70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura previsto dall'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n.ro 24 del 24 giugno 1993.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in cellette-ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di ml. 0,70, di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

Per le nicchie-cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a ml. 0,30 per ml. 0,30 per ml. 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di c. a. vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

ART.11 - Tombe riservate (singole o binate) realizzate con elementi prefabbricati.

Le tombe riservate ad uno o due colombari prefabbricati (sovrapposti) avranno le seguenti caratteristiche :

Tombe singole (TS) dimensioni area - larghezza ml. 1,30 - lunghezza ml. 2,70.
Tombe doppie (TD) dimensioni area - larghezza ml. 1,95 - lunghezza ml. 2,70.

I colombari prefabbricati, collocati in maniera singola o sovrapposta, dovranno avere le seguenti dimensioni (minime di Legge) interne nette :
larghezza ml. 0,75 - lunghezza ml. 2,25 - altezza ml. 0,70

Le dimensioni della lastra orizzontale, cui è fatto obbligo ai parenti del defunto di ricoprire la tomba, dovrà avere le seguenti dimensioni :
ml. 1,80 (lunghezza) x ml. 0,80 (larghezza) eccetto nel Cimitero di Medeuzza;
ml. 2,30 di lunghezza x ml. 1,10 di larghezza (nel Cimitero di Medeuzza).

Sulla lastra orizzontale, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonchè bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.

E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo.

Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato. Sono vietati gli arbusti, le siepi e, in generale, le piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 100.

ART. 12 - Tombe di famiglia (a raso - TFR e TFRc)

Le tombe di famiglia a raso (TFRc) esistenti nel Cimitero del Capoluogo, destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione, possono accogliere il seguente numero di feretri :

- quattro posti dimensioni area larghezza ml. 2,60 - lunghezza ml. 2,50
dimensione della lapide ml. 2,20 x 2,30
- otto posti dimensioni area larghezza ml. 2,90 - lunghezza ml. 3,00
dimensione della lapide ml. 2,40 x 3,00

le nuove tombe di famiglia a raso (TFRc a 4 posti) avranno le seguenti caratteristiche :

dimensione dell'area larghezza ml. 3,00 - lunghezza ml. 2,70
dimensione della lapide ml. 2,30 x 2,60.-

Nel Cimitero di Dolegnano le tombe di famiglia a raso (TFR - TFRc) hanno le seguenti caratteristiche :

- a posto singolo (una tomba già realizzata) :
dimensione area larghezza ml. 1,20 - lunghezza ml. 2,60
dimensione della lapide ml. 1,20 x 2,60
- a tre posti dimensioni area larghezza ml. 2,00 - lunghezza ml. 2,60
dimensione della lapide ml. 2,00 x 2,60
- a sei posti dimensioni area larghezza ml. 2,80 - lunghezza ml. 2,60
dimensione della lapide ml. 2,80 x 2,60

le nuove tombe di famiglia a raso (TFRc a 6 posti) avranno :

dimensione dell'area larghezza ml. 3,00 - lunghezza ml. 2,70
dimensione della lapide ml. 2,30 x 2,60.-

Nel Cimitero di **Villanova dello Judrio** le nuove tombe di famiglia a raso (TFRc a 4 posti) avranno le seguenti caratteristiche :
dimensione dell'area larghezza ml. 3,00 - lunghezza ml. 2,70
dimensione della lapide ml. 2,30 x 2,60.-

Nel Cimitero di **Medeuza** le nuove tombe di famiglia a raso (TFRc a 4 posti) avranno le seguenti caratteristiche :
dimensione dell'area larghezza ml. 3,00 - lunghezza ml. 2,70
dimensione della lapide ml. 2,30 x 2,60.-

La durata della concessione temporanea dell'area é fissata dall'apposita delibera di Giunta Comunale ed è rinnovabile alla scadenza.

Le caratteristiche dei monumenti dovranno rispettare i criteri prescritti per la tumulazione del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993.

Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.

E' vietata l'apposizione di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 100.

ART.13 - Tombe di famiglia monumentali (edicole - TFE - TFEc)

Le tombe di famiglia a edicola (TFE - TFEc) esistenti e quelle di nuova costruzione ubicate nei Cimiteri comunali, destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche.

Cimitero di San Giovanni al Natisone (esistenti e di progetto) :

- sei posti area larghezza ml. 3,20 - lunghezza ml. 3,00
- sei posti + 2 inumazioni area larghezza ml. 5,50 - lunghezza ml. 5,00

Cimitero di Dolegnano (di progetto):

- sei posti area larghezza ml. 3,20 - lunghezza ml. 3,00

Cimitero di Villanova dello Judrio (esistenti e di progetto) :

- sei posti (esistenti) area larghezza ml. 3,00 - lunghezza ml. 2,50
- sei posti (progetto) area larghezza ml. 3,00 - lunghezza ml. 2,55

Cimitero di Medeuza (di progetto) :

- sei posti area larghezza ml. 3,20 - lunghezza ml. 3,00

La durata della concessione temporanea dell'area é fissata dall'apposita delibera di Giunta Comunale ed è rinnovabile alla scadenza.

Le caratteristiche dei monumenti secondo i criteri prescritti per la tumulazione del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993, avranno le caratteristiche riportate nell'articolo seguente.

ART.14 - Caratteristiche delle tombe di famiglia monumentali (TFE - TFEc)

Nelle tombe monumentali potranno essere previsti un numero massimo di sei colombari, esse dovranno essere realizzate nel rispetto del D.P.R. n.

285/1990 e della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Le dimensioni esterne delle tombe di famiglia monumentali sono quelle riportate nelle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale.

Tutte le opere in cemento armato verranno calcolate e denunciate alla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Udine in ottemperanza alle Norme previste dalle leggi vigenti e saranno soggette a collaudo statico.

ART. 15 - Loculi colombari fuori terra

Apposita area viene destinata, nei cimiteri comunali, alla costruzione di manufatti per loculi colombari fuori terra, da realizzarsi a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, dislocati su tre o quattro piani, in conformità alla progettazione approvata.

Lo stesso Comune provvederà ad assegnare i loculi colombari a realizzazione avvenuta.

Tali colombari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime : ml. 2,25 di lunghezza - ml. 0,75 di larghezza - ml. 0,70 di altezza.-

L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuovi loculi, potrà aumentare tali misure.

La durata della concessione dei singoli loculi colombari fuori terra è fissata con apposita delibera di Giunta comunale.

Allo scadere di tale termine l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dei colombari, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, a meno che gli eredi non vogliano rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo o trasferire i resti in un loculo ossario, dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Non è consentita la prenotazione di loculi colombari, il loculo colombaro non può essere ceduto in alcun modo, ne per qualsiasi titolo.

ART.16 - Cellette ossari e nicchie cinerarie individuali

Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzati nei cimiteri comunali e nell'apposita zona allo scopo destinata dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle cellette ossari individuali fuori terra per i resti rinvenuti.

Gli ossari individuali vengono assegnati ai privati in concessione, la cui durata è fissata con delibera di Giunta Comunale.

Tali ossari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime : mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza - mt. 0,70 di lunghezza

Oltre al cinerario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzati nei cimiteri comunali e nell'apposita zona allo scopo destinata dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle nicchie cinerarie individuali fuori terra per le ceneri derivanti dalla cremazione.

Le nicchie cinerarie individuali vengono assegnate ai privati in concessione, la cui durata è fissata con delibera di Giunta Comunale.

Tali nicchie dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime :

mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza - mt. 0,50 di lunghezza

L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuove cellette ossari e/o nicchie cinerarie, potrà aumentare tali misure.

ART. 17 - Domanda per concessione cimiteriale

Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione Comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto.

Per ogni concessione, da disporsi con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico, dovrà redigersi regolare atto scritto, le cui spese saranno a carico del concessionario, a meno che, con Norme speciali, non venga disposto diversamente.

Le concessioni sono subordinate al pagamento delle rispettive tasse, quali risultano dalla relativa tariffa, ed avranno effetto dalla data dell'atto di concessione.

Nell'assegnazione di aree e/o posti per inumazioni, tumulazioni, loculi colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie si procederà in maniera progressiva ed ordinata in modo da non lasciare vuoti.

I loculi colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie verranno assegnati dall'Amministrazione Comunale partendo da un lato e proseguiranno in modo continuativo senza lasciare celle libere, salvo i casi previsti dall'art. 22.

ART. 18 - Registro dei colombari, ossari e cinerari

L'Ufficio incaricato del Comune terrà aggiornato un registro nel quale saranno annotati :

- a) numero di ogni loculo-colombaro, celletta-ossario e nicchia-cineraria;
- b) nome ed indirizzo del concessionario;
- c) nome e data di morte del defunto la cui salma viene depositata nel loculo-colombaro, celletta-ossario e nicchia-cineraria;
- d) estremi dell'atto di concessione e sua scadenza.

ART. 19 - Resti delle salme esumate

I resti di una salma esumata e estumulata, possono, a richiesta dei familiari, venire collocati in una celletta ossario.

La cassetta destinata a contenere i resti della salma da collocare nella celletta ossario sarà fornita dal richiedente a carico del quale saranno inoltre sostenute tutte le spese per la raccolta dei resti, rimozione e quant'altro.

Analoga riesumazione e collocazione di resti è permessa anche nelle tombe private.

ART. 20 - Retrocessione di loculi, ossari o cinerari

Non sono autorizzate subconcessioni o cessioni fra terzi di loculi-colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie.

Nel caso che un loculo-colombaro o una celletta-ossario o una nicchia-cineraria, già concesso, rimanesse libero in seguito alla traslazione altrove della salma o dei resti di salma, lo stesso ritorna di diritto in piena proprietà del Comune.

Il Comune lo potrà concedere in uso ad altri senza obbligo di retrodatazione parziale o ~~totale della tassa~~ a favore del precedente concessionario.

Nel caso che un loculo-colombaro, celletta-ossario e nicchia-cineraria già concesso, rimanesse inutilizzato in seguito alla irreperibilità o scomparsa del Concessionario o degli eventuali aventi diritto, il Comune inizierà il procedimento di revoca della concessione.

ART. 21 Cessione di tombe di famiglia -

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di singolo o di famiglia di posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, con le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 22 - Cambio di loculo-colombaro, celletta-ossario o nicchia-cineraria per avvicinamento di coniugi e/o congiunti

Compatibilmente con la disponibilità di posti e previa revoca della precedente concessione, è consentito il trasferimento di salme collocate in colombari, siti in punti diversi del cimitero, al fine di riunirli a quelli di altri congiunti.

In tali casi sarà dovuta per la nuova concessione la tariffa (intera) in vigore, il loculo lasciato libero ritorna nella piena disponibilità del Comune.

A carico dei richiedenti rimarranno tutte le spese di apertura e chiusura dei colombari, il ripristino dei colombari da restituire al Comune, le spese di estumulazione e traslazione delle salme o resti, nonché quelle contrattuali e conseguenti.

ART. 23 - Concessione provvisoria di colombari

In casi del tutto eccezionali, per il periodo massimo di anni uno (1), prorogabile, possono essere effettuate concessioni provvisorie di colombari, trascorso tale termine il colombario dovrà essere restituito al Comune.

Il concessionario, fin dal momento della concessione, dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà al Comune di rimuovere, nelle debite forme la salma allo scadere dell'anno di tumulazione provvisoria, previo tempestivo avviso ai familiari ed anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli, sempre che nel frattempo non sia intervenuta la stipulazione del contratto di cessione.

I colombari provvisori vengono concessi solo per il collocamento di salme di persone appena decedute, in attesa di essere traslate altrove.

Per il tempo di durata della concessione temporanea, non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla lastra di marmo che chiude i colombari, né l'apposizione all'intorno di ornamenti fissi.

ART. 24 - Retrocessioni di aree riservate, rimborsi, scambi di aree, ecc.

E' consentita la retrocessione al Comune delle aree concesse per sepolture private.

Per ciò che riguarda il rimborso agli aventi diritto, lo scambio eventuale con altra area riservata per riunire salme di congiunti o per tenere a disposizione l'area avuta in concessione per altra salma appartenente al nucleo familiare del concessionario, valgono le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.

Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di singolo o di famiglia di posti avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Allo scadere delle concessioni, per le quali non è stato richiesto il rinnovo, le lapidi e i manufatti in genere attaccati al suolo dovranno essere rimossi a cura e spese del già concessionario o di aventi titolo.

Nell'eventualità che entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale i manufatti non venissero rimossi, provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al già concessionario od agli aventi titolo.

Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Economato del Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 25 - Acquisizione di tombe abbandonate

Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata riservata (tomba, monumento,

colombario, ossario o cinerario), il Responsabile dell'ufficio tecnico comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con RR o notificata a mezzo del messo comunale, che intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.

In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'albo pretorio del Comune e nell'apposito albo ubicato all'ingresso dei Cimiteri, per trenta giorni consecutivi.

Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione per trenta giorni dalla avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.

Pertanto, il Comune, dopo avere adottato regolare determina di revoca della concessione da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 26 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco su delibera della Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

TITOLO TERZO

Norme relative alla costruzione di sepolture private, collocazione di manufatti, epigrafi e manutenzione

ART. 27 - Costruzione di sepolture private (Tombe di famiglia)

I progetti per la costruzione, nelle apposite aree definite dal Piano Regolatore Cimiteriale, di sepolture private per tombe di famiglia a raso e a edicola (TFR - TFRc - TFE - TFEc), dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale e rispondere alle prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento per l'edificazione delle tombe allegato ai Piani e della normativa vigente.

Detti progetti devono essere approvati dal Responsabile ufficio urbanistica in base alle disposizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto, nell'esaminare i progetti, terrà conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti stessi, egli dovrà però vagliare i progetti nel rispetto delle Norme di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e circolari esplicative), del

Regolamento per la costruzione dei monumenti nei cimiteri e dal punto di vista tecnico.

Per il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa saranno osservate le Norme contenute nella Legge Regionale n. 52 del 19 novembre 1991 aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.

Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe, a cura del Concessionario, dovrà essere richiesto al Comune il certificato di agibilità, in tal modo verrà accertato se la costruzione fu eseguita secondo il progetto approvato e nel rispetto delle Norme sanitarie.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per le quali non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART. 28 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione

La sepoltura privata (Tomba di famiglia a raso o a edicola) dovrà essere costruita entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e terminata entro i termini previsti dalla L.R. 52/91 e s.m.i..

Nell'autorizzazione edilizia saranno riportate eventuali condizioni per l'esecuzione dei lavori, per la recintazione dell'area, per lo smaltimento del terreno di scavo, per l'introduzione e deposito di materiali, prescrivendo che questi, preferibilmente, debbano essere introdotti già lavorati.

L'Ufficio urbanistica ed edilizia privata accerta, al momento dell'inizio dei lavori, il regolare posizionamento delle strutture da eseguire previste dal Piano Regolatore Cimiteriale e, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzioni della sepoltura.

ART. 29 - Autorizzazioni del Sindaco

Nessuna opera può essere intrapresa nei cimiteri comunali ove manchi l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 30 - Manutenzione delle opere cimiteriali

Il concessionario è obbligato alla manutenzione di tutte le opere eseguite; comprendente ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Se quest'obbligo è trascurato, il Responsabile dell'ufficio tecnico potrà diffidare il concessionario assegnando un termine per l'esecuzione dei lavori necessari.

La diffida sarà notificata al concessionario, se di residenza nel Comune; in mancanza, basterà la simultanea affissione della diffida, per trenta giorni, all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero.

Decorso il termine, il Responsabile dell'ufficio tecnico, dispone per la rimozione dei materiali e le opere necessarie per il decoro e l'igiene dei cimiteri.

Successivamente dichiara decaduta la concessione e qualora l'interessato non abbia provveduto a rifondere il Comune delle spese sostenute, si provvederà al recupero coattivo delle stesse.

ART. 31 - Temporanea rimozione salme

Per qualsiasi esecuzione di lavori nei cimiteri, ritenuti necessari dall'Amministrazione comunale, questa ha la facoltà, ove occorra, di far rimuovere temporaneamente i feretri dalle loro sepolture per il tempo strettamente necessario per i lavori stessi, comunque sempre nel rispetto degli artt. 83-84 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

Il Sindaco darà preavviso per iscritto agli aventi diritto i quali verranno, comunque, informati qualora, per ragioni di urgenza, la rimozione fosse già avvenuta.

Se gli aventi diritto, non saranno rintracciati, si provvederà mediante avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero al quale i lavori si riferiscono.

TITOLO QUARTO **Norme relative alla polizia dei Cimiteri**

ART. 32 - Sorveglianza e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco; il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 33 - Accesso ai Cimiteri

Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso alle persone indecorosamente vestite ed a quelle in stato di ubriachezza. E' pure vietata l'introduzione di automezzi, biciclette (esclusi i mezzi autorizzati), di oggetti irriverenti, di cani o di altri animali.

Chiunque, nel Cimitero, tenga un contegno non conveniente o comunque offensivo verso il culto dei morti, rechi danno ai manufatti, alle piante, agli oggetti od attrezzi di qualunque uso, asporti fiori dalle tombe altrui o dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente espulso e, se ne

fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità competente.

Nei Cimiteri, inoltre, è vietato gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare oggetti dai cimiteri, collocare lapidi e ricordi di qualsiasi genere.

ART. 34 - Disciplina nei cimiteri

Sono vietati, salvo speciali permessi rilasciati dall'Amministrazione comunale, depositi di oggetti funebri o altri, l'affissione di avvisi, quadri e di qualsiasi annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati ed oggetti di qualsiasi genere.

I fiori coltivati o collocati sulle sepolture, che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di mt. 1,00 rendendo poco agevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano dissecati o imputriditi, verranno senz'altro sistemati ed asportati dal personale di servizio.

Nessun lavoro nei cimiteri comunali potrà essere iniziato senza il permesso scritto dell'Amministrazione comunale.

ART. 35 - Introduzione di materiali nei cimiteri

I materiali in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 36 - Rifiuti

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Le Ditte che svolgono il servizio per conto dei privati devono provvedere ad avvisare l'Ufficio Tecnico prima di ciascun intervento all'interno dei cimiteri e devono provvedere in proprio allo smaltimento di tutti i materiali di scavo e di rifiuto, devono ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Nel caso in cui questo non fosse fatto, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitando le relative spese.

ART. 37 - Divieto di esecuzione lavori

Nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta; così pure è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei cinque giorni precedenti e negli otto susseguenti la Commemorazione dei Defunti.

Dal 30 Ottobre al 4 Novembre è vietata l'introduzione di lapidi, marmi od ornamenti fissi di qualsiasi genere; le Imprese devono sospendere tutte le lavorazioni non ancora ultimate, provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere e la sistemazioni dei materiali, nonché alla messa in sicurezza delle opere provvisoriale.

ART. 38 - Custodia dei Cimiteri

La custodia dei cimiteri è affidata al Sindaco del Comune, il quale demanda ai seguenti servizi :

- all'Ufficio Demografico Comunale, per quanto riguarda il servizio dei funerali;
- all'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto concerne i lavori di nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri e servizi cimiteriali in generale.

Il personale incaricato provvede all'esecuzione del presente Regolamento, per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri prescritti e la conservazione degli atti.

Custodisce le chiavi delle porte dei cimiteri e quelle dei diversi locali annessi.

ART. 39 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, lo stesso è depositato presso il competente ufficio comunale.

L'ufficio preposto terrà annotati in apposito registro, suddiviso per Cimiteri, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma.

TITOLO QUINTO
Disposizioni finali e transitorie

ART. 40 - Lavori speciali -

Le richieste di concessioni e lavori speciali, spostamenti di salme ed altro, non previsti dal presente Regolamento, verranno prese in esame dal Responsabile dell'ufficio tecnico, il quale, ove concorrano giustificati motivi, potrà accoglierle in tutto o in parte e comunque nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dagli artt. 83-84 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

ART. 41 - Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico di seguito elencati:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- il trasporto e il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

ART. 42 - Sanzioni

Le infrazioni alle Norme del presente Regolamento e alle Norme di attuazione per l'edificazione delle tombe, saranno punite con le sanzioni previste dal vigente Regolamento edilizio, nonché dalle altre disposizioni legislative in materia di polizia mortuaria, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 107.

ART. 43 - Richiami legislativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiama le Norme contenute nel :

D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i;
Circolare 24 giugno 1993, n. 24 della Direzione Generale dei Servizi Igiene Pubblica - Div. IV;
Circolare esplicativa 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità;
Testo Unico delle Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n°1265.-

ART. 44 - Entrata in vigore -

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di Legge.

Con la sua entrata in vigore, si riterranno abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in merito.

LUG. 2003

I N D I C E

<u>TITOLO PRIMO</u>	pag.
Cimiteri comunali e destinazione d'uso dei suoli	
ART. 1 - Elenco dei Cimiteri comunali	1
ART. 2 - Ammissione nel Cimitero	1
ART. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale	2
ART. 4 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri	2
<u>TITOLO SECONDO</u>	
Concessioni Cimiteriali	
ART. 5 - Durata delle concessioni	3
ART. 6 - Campo per inumazione ("campo comune")	3
ART. 7 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni	3
ART. 8 - Sepolture private – Inumazioni	4
ART. 9 - Sepolture private – Tumulazioni	5
ART. 10 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione	6
ART. 11 - Tombe riservate con elementi prefabbricati (TS - TD)	6
ART: 12 - Tombe di famiglia (a raso - TFR e TFRc)	7
ART.13 - Tombe di famiglia monumentali (edicole - TFE)	8
ART. 14 - Caratteristiche delle tombe di famiglia monumentali (TFE)	8
ART.15 - Loculi colombari fuori terra	9
ART. 16 - Cellette ossari e nicchie cinerarie individuali	9
ART. 17 - Domanda per concessione cimiteriale	10
ART. 18 - Registro dei colombari, ossari e cinerari	10
ART. 19 - Resti delle salme esumate	10
ART. 20 - Retrocessione di loculi, ossari o cinerari	11
ART. 21 Cessione di tombe di famiglia	11

	pag.
ART. 22 - Cambio di loculo-colombaro, ossario o cinerario per avvicinamento di coniugi e/o congiunti	11
ART. 23 - Concessione provvisoria di colombari	12
ART. 24 - Retrocessioni di aree riservate, rimborsi, scambi di aree	12
ART. 25 - Acquisizione di tombe abbandonate	13
ART. 26 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	13

TITOLO TERZO

Norme relative alla costruzione di sepolture private, collocazione di manufatti, epigrafi e manutenzione

ART. 27 - Costruzione di sepolture private (Tombe di famiglia)	13
ART. 28 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione	14
ART. 29 - Autorizzazioni del Sindaco	14
ART. 30 - Manutenzione delle opere cimiteriali	14
ART. 31 - Temporanea rimozione salme	15

TITOLO QUARTO

Norme relative alla polizia dei Cimiteri

ART. 32 - Sorveglianza e vigilanza	15
ART. 33 - Accesso ai Cimiteri	15
ART. 34 - Disciplina nei cimiteri	16
ART. 35 - Introduzione di materiali nei cimiteri	16
ART. 36 - Rifiuti	16
ART. 37 - Divieto di esecuzione lavori	17
ART. 38 - Custodia dei Cimiteri	17
ART. 39 - Schedario dei defunti	17

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali e transitorie

	pag.
ART. 40 - Lavori speciali	18
ART. 41 – Servizi gratuiti	18
ART. 42 - Sanzioni	18
ART. 43 - Richiami legislativi	18
ART. 44 - Entrata in vigore	18